

**LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25-08-2006
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e
montagna e in materia di ambiente, pianificazione
territoriale,
caccia e pesca.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-
VENEZIA GIULIA
N. 35
del 30 agosto 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23/2001)

1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, e' inserito il seguente:

«10 ter. Per le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge

regionale 31 ottobre 1987,
n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per
cento della spesa
riconosciuta ammissibile.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo
5, comma 10 ter, della
legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno
carico all'unita'
previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di
previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006,
con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico
allegato ai bilanci
medesimi.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente
interventi in zone montane)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24
aprile 2001, n. 13
(Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione
della legge 31 gennaio
1994, n. 97), dopo le parole: «e degli altri soggetti di
gestione associata»
sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le
associazioni di imprese boschive
costituite da almeno dieci soci,».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo
9, comma 1, della
legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1,
continuano a far carico
all'unita' previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato
di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e
del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del
documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi, la cui denominazione e' sostituita
dalla
seguente «Contributi al consorzio boschi carnici, ad

altri consorzi forestali
pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione
e il potenziamento
dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli
oneri per la redazione
dei piani di intervento, nonche' per il miglioramento e
l'incremento del
patrimonio silvo-pastorale, nonche' spese per la
costituzione e l'avviamento
dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti
di gestione
associata, ivi comprese le associazioni di imprese
boschive costituite da
almeno dieci soci.».

3. L'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come
sostituito dall'articolo
28, comma 1, della legge regionale 18/2004, e' sostituito
dal seguente:

«Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio
scolastico nei
territori montani, con particolare riferimento
all'obiettivo di creare
condizioni che assicurino la continuita' didattica
nell'offerta formativa, la
Regione e' autorizzata a intervenire, a sollievo degli
oneri di trasferimento
sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare
stabilmente il proprio
servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi,
mediante la
concessione di:
a) contributi pluriennali, articolati su una durata
massima di cinque anni, a
beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato
che assumono quale sede
permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei
territori di cui
all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.
33 (Istituzione dei
Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e
successive modifiche;
b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati
a tempo determinato
che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un
istituto ubicato nei
territori di cui alla lettera a), riconfermano senza
interruzione la scelta
della medesima sede di servizio. L'importo del contributo
puo' essere fissato
in modo differenziato, in relazione al numero di anni di
servizio
precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore
di insegnanti la cui
residenza e' situata in un comune posto a una distanza di
almeno venti

chilometri dal comune ove e' ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.

3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono assegnate con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale 33/2002.

4. Le Comunita' montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di prioritita' e le modalita' di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

5. Tra le prioritita' disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell'ordine, le seguenti:

- a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;
- b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;
- c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;
- d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.».

4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 3

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/1996
concernente edifici
destinati all'agriturismo)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale
22 luglio 1996, n. 25
(Disciplina dell'agriturismo), e' aggiunto il seguente:

«5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra
l'attivita' agricola
e le attivita' commerciali che ne derivano, nei centri
aziendali collocati in
zona agricola, ove venga svolto un processo di
trasformazione e
commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, e'
ammessa la costruzione
di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un
indice di
fabbricabilita' fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e
comunque non superiore a
2.500 metri cubi.».

ARTICOLO 4

(Aiuti «de minimis» nei settori dell'agricoltura e della
pesca)

1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

ARTICOLO 5

(Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo)

1. Alla lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: «della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» le parole: «, entro i limiti di spesa di 300.000 euro» sono soppresse.

ARTICOLO 6

(Interventi a garanzia delle operazioni di credito

agrario a breve termine)

1. Ai beneficiari della legge regionale 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge regionale 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 7

(Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose)

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

ARTICOLO 8

(Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: «tutelare la salute dei cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 e' inserito il seguente:

«1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unita' Tecnica Economica nella regione Friuli Venezia Giulia.».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

4. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» sono soppresse.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 9

(Organizzazioni dei produttori)

1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.
3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.
4. E' istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono

altresi' iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.

5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.

ARTICOLO 10

(Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)

1. La Regione puo' concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 sono concessi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere da quello successivo a quello di riconoscimento e comunque per un periodo non oltre l'arco di un settennio. La misura massima del contributo puo' raggiungere il 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno di esercizio, l'80 per cento nel secondo anno, il 60 per cento nel terzo anno, il 40 per cento nel quarto anno e il 20 per cento nel quinto anno.

3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attivita' finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, puo' concedere contributi, in conformita' a quanto disposto in materia

di aiuti di stato. La Regione puo' altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non puo' superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed e' concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.

4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonche' le priorita' nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento e' subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Per le finalita' previste dai commi da 1 a 5 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione «Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attivita' finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.

7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unita' previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte

le relative autorizzazioni di spesa.

ARTICOLO 11

(Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:

- a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;
- b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.

ARTICOLO 12

(Prosecuzione delle attività di tutela delle produzioni agricole)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, per le finalità previste

dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), per l'esercizio delle competenze previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 8/2004 e' autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. All'onere di 176.612,52 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l'anno 2006;

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l'anno 2006;

UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l'anno 2006.

ARTICOLO 13

(Controlli amministrativi in materia di avversita' atmosferiche)

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38),
l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

ARTICOLO 14

(Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e' autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), già convenzionati con la Regione, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo 102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilita' del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui dichiarano l'entita' percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.

5. Nel caso di successiva erogazione alle aziende agricole della regione del contributo statale previsto dal Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale contributo e' decurtata dell'importo pari al contributo regionale straordinario precedentemente erogato ai sensi del comma 3.

6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalita' per l'attuazione dell'intervento finanziario.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unita' previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 15

(Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: «degli Enti gestori dei parchi» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le associazioni dei tartufai».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999 e' aggiunto il seguente:

«1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.».

3. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo e' rilasciata previo superamento di esame di idoneita' sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione e' composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le

funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.».

4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione» sono aggiunte le seguenti: «ai residenti nel territorio regionale».

5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: «a privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni dei tartufai».

6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «gli istituti universitari,» sono inserite le seguenti: «le associazioni dei tartufai,».

7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per

l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 16

(Modifiche alla legge regionale 12/2000 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), e' sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunita' montane e dai Comuni;
- b) la raccolta dei funghi e' esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validita' permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle piu' diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in

possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta e' esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

h) la quantità massima di raccolta giornaliera e' fissata in 3 chilogrammi pro capite;

i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta e' fissato in 15 chilogrammi pro capite;

j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);

k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di

studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei

permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.».

2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 è abrogato.

3. Al comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 le parole: «, la cui durata non può essere superiore a sei ore,» sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12/2000 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il

cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro.

4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonche' la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con l'osservanza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

5. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui l'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge regionale 12/2000, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Per le finalita' previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000, come inserito dal comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, e' istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unita' previsionale di base 3.5.114, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 -

Affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie - con la
denominazione <<Proventi
derivanti da sanzioni amministrative>> con riferimento al
capitolo 41 (3.5.0)
che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico
allegato ai bilanci
medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni
pecuniarie
amministrative in materia di raccolta di funghi>>.

ARTICOLO 17

(Norme in materia di pesca)

1. L'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli impianti medesimi che ne fanno richiesta.
3. Dagli impianti di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento di impianti analoghi.
4. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:
 - a) la superficie dei bacini;

- b) la durata dell'attività;
- c) il rifornimento idrico;
- d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
- e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all'impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;
- f) le specie ittiche oggetto di immissione;
- g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.

5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati dall'Ente Tutela Pesca.

6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'Ente Tutela

Pesca applica le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari e i conduttori degli impianti che consentono l'esercizio della pesca di cui al comma 1 privi dell'autorizzazione di cui al comma 2;
- b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione del divieto di cui al comma 3;
- c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione dell'autorizzazione, da un mese a due anni, per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
- d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l'inosservanza della condizione specificata nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).

ARTICOLO 18

(Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996 concernente il personale dell'Ente Tutela Pesca)

1. All'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:

«16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia e' altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.».

2. L'articolo 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, e' abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 16 bis, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.1235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 19

(Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque)

dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile.

ARTICOLO 20

(Modalità di attuazione dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2006 concernente l'attività di spandimento degli effluenti di allevamento)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), in sostituzione di disposizioni amministrative regionali emanate nelle more

dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale 2/2006.

ARTICOLO 21

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: «l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Organo gestore provvede».
2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: «In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,» sono soppresse.
3. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 42/1996 e' inserito il seguente:
«Art. 43 bis
(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)
1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).

3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento

della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.».

4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 22

(Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversita')

1. Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> e' vietato:

- a) il transito con veicoli a motore su percorsi diversi da strade statali, provinciali e comunali, con le medesime eccezioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;
- b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
- c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo

restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con piu' di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalita' previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;

d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attivita' venatoria autorizzata.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale <<Magredi di Pordenone>> alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.

4. L'Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalita' di attuazione della misura «Indennita' Natura 2000 e indennita' connesse alla direttiva 2000/60/CE» prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

ARTICOLO 23

(Sanzioni)

1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b);
- c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera d);
- e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera e);
- f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente secondo le modalita' della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), e' effettuato secondo le modalita' tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

4. Per le finalita' previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, e' istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unita' previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.

ARTICOLO 24

(Monitoraggio delle specie e degli habitat)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede allo svolgimento delle attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre

1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e
della fauna selvatiche), avvalendosi di soggetti dotati
della necessaria
professionalita', anche mediante collaborazioni con gli
Enti locali, con le
Universita' e con le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e successive
modifiche.

2. Gli oneri derivanti dalle finalita' di cui al comma 1
fanno carico
all'unita' previsionale di base 11.6.330.1.950 dello
stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e
del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3100 del
documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 25

(Demanio idrico regionale)

1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e
mantenimento della
biodiversita', nonche' per le iniziative riguardanti la
fruizione didattica e
le attivita' di ricerca scientifica, le porzioni di
demanio idrico regionale
che presentano caratteri di naturalita' particolarmente
significativi, in
particolare per quanto riguarda la presenza di specie e
habitat di interesse
comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o
minacciate, sono
attribuite alla disponibilita', alla gestione e alla
vigilanza del competente

Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità'.

ARTICOLO 26

(Fruizione turistico-ricreativa di proprietà' regionali)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà' regionale.
2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì' manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà' regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità' del danno arrecato.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 e' escluso il pagamento in misura ridotta.

5. Per le finalita' previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unita' previsionale di base 3.5.115 e' istituito «per memoria» il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprieta' della Regione>>.

ARTICOLO 27

(Modifiche alla legge regionale 34/1981)

1. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse finanziarie nell'area montana, al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), dopo la parola: «riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nell'anno successivo,».

ARTICOLO 28

(Modifiche alla legge regionale 10/2003 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

1. Per assicurare una regolare applicazione delle normative europee in materia di biodiversita', il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, e' abrogato.

ARTICOLO 29

(Termini di validita' delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.

ARTICOLO 30

(Norma in materia di espropriazione per pubblica utilita')

1. I Consorzi di bonifica, in qualita' di autorita' espropriante, possono procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilita' (Testo A)), per le fasi procedurali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilita' sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.

2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l'acquisizione di aree e di immobili, nonche' i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.

ARTICOLO 31

(Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)

1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni interessati.
2. I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:
 - a) planimetrie del riassetto delle proprieta' in scala 1:2000;
 - b) progetto del riassetto dell'eventuale nuova viabilita'.
3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonche' mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali e' avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilita'.
5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono i progetti preliminari per l'esame alla conferenza di servizi, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilita', sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione

delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 32

(Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani)

1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessita' di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.

ARTICOLO 33

(Norme di semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione)

1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e' inserito il seguente:

«Art. 32 ter

(Varianti per opere pubbliche di bonifica e irrigazione)

1. Al fine di valorizzare il territorio agricolo per le opere pubbliche di bonifica e irrigazione che ricadano interamente in zona omogenea E e non interessino aree e localita' sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o cose immobili soggette alla parte seconda del decreto medesimo, il recepimento del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale o del diverso organo previsto dallo statuto comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale del Comune, per la parte in cui la variante medesima assoggetta il sedime delle opere al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)), o alla servitu' di attraversamento; copia del progetto viene allegata al PRGC per costituirne parte integrante senza ulteriore necessita' di individuazione planimetrica dei vincoli, cosi' introdotti, nella tavola di zonizzazione del piano.

2. La variante al PRGC costituita dal progetto definitivo di cui al comma 1 segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 45.

3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 siano realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonche' siano compatibili con gli obiettivi e le strategie del PRGC e interessino esclusivamente beni immobili per i quali gli interessati abbiano preventivamente dato il proprio assenso all'esecuzione

delle opere medesime,
l'approvazione della variante avviene contestualmente al
ricepimento del
progetto definitivo delle opere e la deliberazione di
approvazione, divenuta
esecutiva, e' pubblicata nell'albo comunale per quindici
giorni consecutivi;
copia del progetto definitivo delle opere e' inviata
all'Amministrazione
regionale.».

ARTICOLO 34

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 52/1991
concernente la
decadenza dei vincoli urbanistici e competenze
urbanistiche comunali)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale
52/1991 e' sostituito dal
seguente:

«2. Sono altresì consentite le varianti da assumersi ai
sensi e per gli
effetti dell'articolo 127, comma 2, anche per le
finalità delle
espropriazioni per scopi di pubblica utilità, nonché le
varianti determinate
a seguito delle procedure di cui agli articoli 19 e 20
della legge regionale
7/2000 e successive modifiche.».

ARTICOLO 35

(Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane)

1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 36

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)

1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.

ARTICOLO 37

(Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado)

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

- a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);
- b) deve prevedere che l'attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;
- c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;
- d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalità della pesca del novellame.

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 38

(Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

(Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;

d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalita' tali da consentire all'eventuale concessionario gia' presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attivita' di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarita' della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonche' le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.».

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 agosto 2006.